



Firenze, 26 gennaio 2026

AOOCRT Protocollo n. 0001063/28-01-2026



LEX 12 MOZ 25 02.18.01

Al Presidente del Consiglio regionale

*Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno*

**Oggetto: in merito all'esame parlamentare del disegno di legge recante modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

### **Premesso che:**

- attualmente in Parlamento è in discussione uno specifico Progetto di legge recante modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso;
- tale Pdl (AC 1693) è stato approvato all'unanimità alla Camera dei deputati in data 19 novembre u.s. ed è attualmente in fase di discussione in commissione Giustizia al Senato AS (1715);
- in tale sede, la relatrice Sen. Giulia Buongiorno ha proposto un testo unificato dei disegni di legge in materia (AS 90, 1715, 1716, 1717 e 1743) che modifica sostanzialmente l'impianto approvato dalla Camera dei deputati sostituendo il concetto di "consenso" con quello di "dissenso";
- in particolare, il comma 1 della proposta, (originariamente formulato come segue: "*Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*") viene riformulato nei seguenti termini: "*Chiunque, contro la volontà di una*

*persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.”;*

**Rilevato che:**

- la riformulazione proposta in sede di Commissione Giustizia del Senato introduce un mutamento rilevante dell'impianto complessivo del testo approvato, incidendo sia sul modello giuridico di riferimento per la qualificazione della violenza sessuale sia sulla complessiva disciplina sanzionatoria della fattispecie;

**Considerato che:**

- il testo approvato dalla Camera dei deputati, fondato sul modello del consenso libero e attuale, si colloca in una prospettiva di rafforzamento della tutela dell'autodeterminazione della persona, ponendo al centro la necessità di una manifestazione positiva e inequivoca della volontà, in coerenza con un'evoluzione culturale e giuridica volta a contrastare ogni forma di ambiguità nella qualificazione dei comportamenti sessuali;

- al contrario, l'impostazione proposta al Senato si caratterizza per un evidente indebolimento delle tutele della persona offesa, determinando una frattura rispetto a un percorso condiviso e bipartisan che aveva riconosciuto nel principio del consenso uno strumento chiaro e avanzato di tutela dei diritti fondamentali;

**Preso atto che:**

- il contenuto del ddl proposto al Senato ha suscitato forti perplessità da parte di molteplici attori politici e sociali, in particolare per il rischio che tale impostazione possa rendere più complesso l'accertamento della responsabilità penale e indebolire la posizione della persona offesa nei procedimenti giudiziari;











**Ritenuto che:**

- risulta pertanto essenziale preservare l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, mantenendo il riferimento esplicito al consenso libero e attuale quale elemento centrale della fattispecie di violenza sessuale, al fine di garantire una protezione piena ed effettiva dell'autodeterminazione della persona e di evitare arretramenti sul piano culturale e giuridico nella lotta contro la violenza di genere;

## IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- ad attivarsi nei confronti del Parlamento affinché, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, sia mantenuto l'impianto del testo approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, fondato sul principio del consenso libero e attuale quale elemento centrale della fattispecie di reato, scongiurando modifiche che determinino arretramenti sul piano della tutela della persona offesa;
- a rappresentare, in tutte le sedi istituzionali competenti, l'esigenza che l'esame parlamentare del provvedimento si svolga nel solco del largo consenso espresso dalla Camera dei deputati, preservando un approccio condiviso e coerente con i contenuti emersi in prima lettura.

### I Consiglieri

SERENA SPINELLI   
SIMONE BEZZINI   
IACOPO MELIO   
LIDIA BAI   
ANTONIO MAZZEO   
MATTEO TRAPANI   
GIANNI LORENZETTI   
BERNARD DIKA   
ALESSANDRO FRANCHI   
SIMONA QUERCI   
ROBERTA CASINI   
MATTEO BIFFONI 